

ALLEGATO 1

1 - Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi o colposi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e loro s.m. e i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;

b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 38/2000

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

1.2 – Estensione della garanzia alle malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione si intende operativa a condizione che la malattia si manifesti per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa. La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze;

3. per l'asbestosi e la silicosi;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da enti similari.

1.3 – Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Contraente, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti sono inoltre considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizi

2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

1.4 – Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale:

- dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, professionisti e persone che a qualsiasi titolo e/o contratto prestano la loro opera per il Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave.

Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

- di Studenti, sia in Italia che all'estero, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o convenzioni, o comunque dietro l'espressa autorizzazione del Contraente, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze), visite di istruzione, et similia. Agli effetti della presente Assicurazione le aziende e gli enti ospitanti assumono la qualifica di terzi.

- è inoltre compresa la R.C. personale, sia in Italia che all'estero, dei Dirigenti, dei Prestatori di lavoro e delle persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, che collaborano, a qualsiasi titolo, all'attività dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo, stagisti, volontari o associazioni di volontariato, religiosi, tirocinanti, borsisti tutor, dottorandi, collaboratori, assegnisti per attività di ricerca, consulenti, ricercatori, lettori a contratto, visiting professor, esperti linguistici, docenti, provenienti anche da altri Atenei e/o Istituti universitari italiani ed esteri, con i quali il Contraente stipula contratti di prestazione professionali, ecc.), anche qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali.

- dei Prestatori di lavoro nella loro qualifica di "Datore di lavoro", "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi della L. 81/2008 e s.m.e i., nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i..

- delle persone con disabilità che, attraverso progetti di attività riabilitativa e collocamento occupazionale, cui il Contraente/Assicurato partecipa e/o promuove al fine di favorirne l'inserimento sociale, svolgono la loro attività presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i lavori.

1.5 - Condizioni particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) danni derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- 3) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
- 4) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipiedi a pedali senza motore (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 5) RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime;
- 6) A parziale deroga dell'art. 2.6 Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni, sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, deposti o comunque fuoriuscite.
- 7) derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 8) la responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici;
- 9) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;

- 10) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
- 11) RC derivante al Contraente dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali dello stesso ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- 12) gestione di alloggi, mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
- 13) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- 14) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- 15) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ristrutturazione, riadattamento, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, anche in qualità di committente), terreni ed aree in genere, (compresi impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini con piante anche di alto fuste e recinzioni, strade private e parcheggi) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti {ascensori, montacarichi, scale mobili, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.}. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/a comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.
- La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- 16) Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
- 17) RC derivante per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari o impianti, nonché i lavori di giardinaggio e/o potatura, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione dei D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.;
- 18) danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
- 19) sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per 'RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che

- dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 20) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, spettacoli, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, congressi, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali, culturali o assistenziali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- 21) RC derivante dalla organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti;
- 22) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di visite e/o viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali, ovunque effettuati;
- 23) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative, direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultima caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- 24) danni a veicoli sotto carica e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi (sono comunque coperti i danni subiti dai cani guida per non vedenti);
- 25) danni da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, materiali, prodotti, attrezzature e macchinari, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 26) RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
- 27) RC per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 28) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- 29) proprietà ed uso di cani da guardia e servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- 30) attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non del Contraente;
- 31) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
- 32) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- 33) danni derivanti da RC incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
- 34) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
- 35) i servizi che il Contraente debba erogare a domicilio con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- 36) a parziale deroga dell'art. 2.6 Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni, sono compresi i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
- 37) RC derivante all'Assicurato da corsi destinati anche a minori che siano organizzati/patrocinati dall'Ateneo o dal CRAL dell'Ateneo.

1.6 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 6.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende:

- f) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- g) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 10;
- h) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto o amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) sinistri derivanti da campi elettromagnetici;
- l) sinistri derivanti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- m) gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere e, comunque, 'esercizio di attività medica in genere, attività medica a qualunque titolo svolta;

1.7 – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- a) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: franchigia assoluta Euro 500,00 per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro;
- b) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, come sopra definiti: franchigia assoluta di Euro 500,00 con massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per sinistro;
- c) per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole e di servizi: scoperto 10% minimo Euro 500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per anno e per sinistro;
- d) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro 25.000,00; massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;
- e) per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente o comunque detenute dallo stesso; massimo risarcimento Euro 1.500.000,00 per sinistro in eccedenza ai massimali previsti dalla garanzia ricorso terzi della polizza Incendio del Contraente;

- f) per danni a cose in consegna o custodia: massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro, per ciascun periodo assicurativo annuo, con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro;
- g) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate (ex art. 1783 usque 1786 c.c.): applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro, con il massime risarcimento di Euro 2.500,00 per danneggiato (art. 2.5 punto 5) ed Euro 100.000,00 per anno. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e lora contenuto;
- h) per danni a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione lavori, con franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- i) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta Euro 250,00 per ogni mezza danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 100.000,00;
- l) per danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi (escluso il furto) stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività; franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni veicolo danneggiato con il massimo risarcimento annuo di Euro 250.000,00;
- m) danni da furto: la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, massimo risarcimento di Euro 50.000 per sinistra e per periodo assicurativo annuo;

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni annualità assicurativa con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuta a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società.